

CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)
Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400
Capitale sociale: Euro 9.726.803,00
C.f. e P.iva.: 02029410400

* * *

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, col. lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – "**Tuspp**"), tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, Co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

L'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha introdotto l'obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'Assemblea annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, nell'ambito della relazione annuale sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'art. 14, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede inoltre che: "qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

La Società non rientra fra i soggetti obbligati alla redazione della "Relazione sulla gestione" in quanto il presente Bilancio è redatto in forma abbreviata (sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis 1° comma del C.c.), si è ritenuto pertanto che la prescritta informativa venisse riportata in un documento separato che farà parte integrante del progetto del bilancio di esercizio affinché venga resa ai Soci contestualmente al Bilancio di esercizio.

In ottemperanza alla suddetta disposizione di Legge vengono esposti alcuni indicatori aziendali ritenuti significativi, per la struttura economico finanziaria della Società, al fine di monitorare l'andamento della società in relazione alle "soglie di allarme", ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri

fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi de/l'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione azienda/e, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico de//e attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore del/e società partecipate, con esclusione del/e società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari a//e società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto l'aggiornamento del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 31 marzo 2023 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.



1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

Il nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche introduce una sostanziale novità in relazione a quanto definito dall'art 6, già citato.

Da quanto esposto al secondo comma del predetto articolo, ("Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4") appare evidente il dettame normativo secondo cui le società a controllo pubblico siano obbligate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

L'approccio che si dovrebbe adottare è sostanzialmente simile, anche se in un contesto differente, a quanto riportato dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 al paragrafo A.13 in merito al concetto di continuità aziendale.

Sia nel contesto dell'ISA Italia 570 che del nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche si pone sempre maggiormente l'attenzione agli aspetti inerenti il perdurare di condizioni che possano consentire al debitore di poter far fronte alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte imposta dall'art. 2740 c.c.. In tale ottica, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 impone la strutturazione e l'applicazione di sistemi di allerta senza tuttavia definirne nello specifico i crismi di applicazione.

In via generale, si può affermare che anche alle società a partecipazione pubblica si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 12/01/2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – c.d. CCI), *fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche* (art. 1 comma 3), dal che si deduce che la nozione di crisi di impresa è mutuata dal CCI in quanto la disciplina speciale, sopra riportata, nulla definisce al riguardo.

Pertanto il rapporto fra CCI e Tuspp è stato qualificato di natura complementare e non di antitesi (cfr. Mef - Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 175/2016)).

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Il D.Lgs. 175/2016, come si è avuto modo di anticipare, prevede l'obbligatorietà per le società a controllo pubblico dell'introduzione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, senza tuttavia dare indicazione circa quali strumenti utilizzare al fine di implementare detti programmi.

A partire dalla presente relazione, predisposta con riferimento al bilancio dell'esercizio 2022, si è ritenuto di utilizzare il metodo di calcolo degli indici di cui alla Relazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella Relazione "Crisi d'impresa gli indici dell'allerta" dell'ottobre 2019, in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 2 gennaio 2019, n. 14, seguendo l'orientamento del MEF che, nel corso del 2021, ha emesso il documento "Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale - Art. 6, comma 2, D. Lgs. n.175/2016" disponibile sul sito del Ministero, nel quale, al par. 4.2, conferma la validità dell'utilizzo degli indici /indicatori quantitativi elaborati dal CNDCEC.

Valga ricordare in questa sede che il MEF – dipartimento del Tesoro – Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA, ai sensi dell'art. 15 del Tuspp, è *"competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. [Comma 2] Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.*

Si è ritenuto quindi seguire le indicazioni del Mef adottando, come di seguito illustrate, gli indici/indicatori elaborati dal CNDCEC nonostante l'art. 13 - fonte normativa da cui traeva origine la delega al CNDCEC - sul punto sia stato prima modificato dal d.lgs. 26/10/2020 n. 147 e poi abrogato e sostituito dal D.lgs. 17/06/2022 n. 83 e ciò anche di ragione del fatto che la scelta degli strumenti di analisi è stata effettuata privilegiando quelli che si ritiene siano in grado di misurare con più accuratezza i rischi a cui la società risulta maggiormente esposta, consentendo una valutazione chiara dello stato di salute.

A tal riguardo la Relazione "Crisi di impresa – gli indici dell'allerta " chiarisce: *"Il CNDCEC, pur eseguendo integralmente il mandato legislativo di elaborazione degli indici di cui al secondo comma dell'art. 14 ha anche definito, un argomentato iter logico che, dall'esame dell'andamento aziendale, conduce alla rilevazione dei fondati indizi di crisi. Questi, come da espressa previsione dell'art. 2 lett. a), attengono alla manifestazione dell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, indizi dai quali scaturiscono gli obblighi segnaletici di cui all'art. 14. A tal fine è stata adottata una struttura, ad un tempo, "ad albero" e combinata."*

Il percorso logico deduttivo della struttura "ad albero" viene di seguito schematizzata dalla stessa relazione del CNDCEC:

IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



Handwritten signature

10

4

5) ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO			
Debiti tributari e previdenziali			
		Importo complessivo	Percentuale di settore
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI			
L'Indicatore Tributario è rappresentato dai debiti tributari (base 0,13) maggiorati con le diverse tipologie successorie, l'Indicatore Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (base 0,13) maggiorati con le diverse tipologie successorie.		86.767,00	
Totale tributari **		87.294,00	
Debiti previdenziali **		21.145,00	
TOTALE ATTIVO		10.871.830,00	
Indice:		0,89%	11,99%

70

In relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, gli indici calcolati hanno rispettato tutte le soglie di allerta ad eccezione dell'indice di sostenibilità oneri finanziari che fa registrare un'incidenza degli oneri finanziari sui ricavi del 7,39% rispetto all'indice del settore del 1,8%.

Occorre inoltre precisare che la società predispone annualmente e sottopone all'approvazione dei Soci un bilancio di previsione composto da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario così da potere tenere monitorata la prevedibile situazione debitoria ed in generale l'andamento finanziario dei dodici mesi successivi.

Si dà infine atto che, in relazione a quanto prevede l'art. 3 comma 3 del D.lgs n. 14 del 12/01/2019 e sue modifiche ed integrazioni, non si ravvisa:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del d.lgs. 14 del 12/01/2019 verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si deve pertanto concludere che non si ravvisano segnali di allerta e al contempo non vi sono segnali di compromissione della **continuità aziendale** intesa come: *"Il pregiudizio alla continuità aziendale rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l'esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi."* (La Relazione "Crisi di impresa – gli indici dell'allerta").

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma su indicato.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controllo su/le società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co. 1]"

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organica un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]"

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]"

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4]"

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati [co.5]"

Copia della relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO, VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023 E INFORMATIVA SUGLI OBIETTIVI IMPARTITI DAI SOCI

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione del 31 marzo 2023, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023 ad integrazione di quanto già riferito nel precedente punto A) sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società CAAR spa è stata costituita il 27.11.1989 per volontà degli Enti pubblici Comune di Rimini, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, CCIAA di Rimini, Comune di Santarcangelo e Comune di Savignano sul Rubicone (il pubblico rappresenta attualmente il 90% del capitale sociale), affiancati da altre imprese di natura privata (10%).

L'oggetto sociale previsto all'art 2 del proprio statuto è il seguente:



"La società opera con criteri improntati ad una economicità della gestione.

La società ha lo scopo di costruire e gestire a Rimini, anche per lotti funzionali, il centro agroalimentare, di interesse e rilevanza che svolga contemporaneamente le funzioni di mercato alla produzione, di mercato terminale o di consumo, e di mercato di ridistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati, anche in ottemperanza ed in applicazione delle previsioni dell'art.11 della Legge 28.02.1986, n.41 ed in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare, nonché di individuare, realizzare e gestire ogni ulteriore struttura ed attività, purché coerente con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare, allo scopo di rafforzare il proprio sistema agroalimentare nell'area provinciale.

Tra le attività coerenti con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare rientrano tutte quelle finalizzate al miglioramento dell'efficienza del mercato agroalimentare e dei servizi resi ai relativi utenti, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle finalizzate a:

- garantire le migliori condizioni igienico sanitarie dei prodotti agroalimentari in relazione alle normative vigenti;*
- garantire un sistema di rilevazione e monitoraggio dei prezzi;*
- favorire il recupero delle eccedenze alimentari a favore di iniziative di carattere benefico e di assistenza agli indigenti, anche attraverso la realizzazione di piattaforme solidali;*
- incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini della vendita a terzi della relativa eventuale eccedenza, mediante impianti realizzati nell'ambito delle superfici rientranti a qualsiasi titolo nel patrimonio immobiliare sia direttamente che attraverso la costituzione e/o partecipazione a comunità energetiche;*
- sviluppare il processo d'internazionalizzazione della filiera agricola e dei suoi prodotti, del Centro Agroalimentare di Rimini e dei mercati in genere, al fine di incentivare ed accrescere la loro competitività sia in Italia che all'estero, anche attraverso la conclusione di contratti di rete nel rispetto della normativa vigente ed esercitare direttamente la compravendita di prodotti agroalimentari da e verso l'estero anche per conto degli operatori dei mercati gestiti dalla società;*
- stabilire e mantenere tutti i rapporti con soggetti pubblici e/o privati attraverso ogni operazione necessaria e utile al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso, nei limiti previsti dalla legislazione, qualunque tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale e bancaria, compresa la concessione ed accettazione di cauzioni, fidejussioni, anche a favore di terzi, garanzie, avalli e simili, nonché assumere partecipazioni in società, consorzi od enti associativi aventi attività affini, complementare o connessa alla propria;*
- stabilire e mantenere rapporti, acquisire partecipazioni ed interessenze con soggetti pubblici e/o privati, compresi gli istituti di ricerca, le università, altre strutture di mercato e comunque con qualunque soggetto ed attraverso qualsivoglia iniziativa destinata a qualificare, rinnovare, rendere più efficiente la gestione delle attività di mercato o quelle ad esso comunque connesse".*

Il Centro è stato inaugurato nel 2002 e pertanto opera da oltre 20 anni.

Il Centro Agro Alimentare Riminese è una struttura moderna e funzionale che ospita al suo interno diverse realtà commerciali e attività di servizio: il mercato pubblico all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, un padiglione dedicato al commercio di prodotti ittici e alla logistica, un padiglione per le forniture alberghiere (Cash & Carry e piattaforma logistica), un Centro direzionale servizi, l'Agenzia delle Dogane di Rimini.

Il CAAR mette a disposizione spazi e strutture attrezzate a chi vuole impiantare la propria attività di impresa; offre servizi alle imprese; crea sinergie con altre realtà economiche all'interno di una location del tutto invidiabile.

Il CAAR è stato realizzato su un'area di circa 17 ettari, all'interno della quale vi sono strutture (oltre 45.000 mq. di aree coperte e 30.000 mq di strade interne e ampi parcheggi) dedicate alle imprese insediate al suo interno e che consentono, attraverso l'alta specializzazione professionale della location (n. 100 pedane mobili, magazzini attrezzati, viabilità, parcheggi, strutture di servizio, celle frigo, ...) un efficace svolgimento delle attività economiche.

All'interno del Centro operano n. 80 produttori ortofrutticoli locali e circa n. 50 imprese tra cui n. 30 commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, n. 1 cooperativa di facchinaggio, n. 1 società di logistica, n. 3 imprese di commercio prodotti ittici, n. 1 impresa del commercio dei fiori, n. 1 C&C per le forniture alberghiere (generi vari destinati al canale Ho.Re.Ca.), n. 1 laboratorio di trasformazione prodotti ittici e annessa piattaforma, n. 1 Agenzia delle Dogane di Rimini, n. 1 agenzia di spedizionieri doganali, n. 1 società di informatica e tecnologia hi-tech, n. 1 impresa di servizi di manutenzione, n. 1 impresa edilizia, n. 1 sportello bancario automatico, n. 2 bar, n. 1 tabaccheria.

Le imprese insediate occupano nel complesso circa 650 lavoratori (tra titolari, dipendenti, e collaboratori), visitano il centro 300 clienti ed utenti, scaricano merci oltre 150 fornitori, pertanto più di 1.000 persone al giorno che realizzano oltre 300.000 presenze ogni anno.

La natura immobiliare (magazzini, strutture attrezzate, celle frigorifere, terreni edificabili ...) non è che una parte del "prodotto" Centro Agro Alimentare, ove lo sviluppo di relazioni commerciali diventa prevalente rispetto alla tipologia delle strutture materiali a disposizione.

Il Centro Agro Alimentare è una grande opportunità di business: infatti non è solo una struttura (che può rendere più razionale ed efficiente il commercio) , ma rappresenta un potente strumento per la razionalizzazione ed il miglioramento :

- della distribuzione: prevalentemente *Normal Trade* (ingrosso e dettaglio) e *HO.RE.CA*
- della produzione agricola locale

Il tutto va infine commisurato alle reali caratteristiche, specificità e attitudini della realtà dell'area riminese caratterizzato da:

1. un bacino turistico delle Riviera (fortemente caratterizzato dalla stagione estiva)
2. una realtà produttiva agricola di notevole importanza (specie per il settore orticolo)
3. un interessante polo peschiero (settore ittico)
4. una spiccata predisposizione all'offerta di servizi per l'Ho.Re.Ca.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 risulta il seguente:

SOCIO	CAPITALE SOCIALE	NUMERO AZIONI	%
GRANLATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	7.455	745.516	0,08
CONSORZIO RIMINESE AGROFRUTTA S.R.L.	2.780	277.992	0,03
COOPERATIVA SERVIZI AGRICOLTURA S.C.R.L.	760	76.011	0,01
C.O.M.E.R. S.C.R.L.	760	76.011	0,01
CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	255	25.474	0,00

Handwritten signature

CO.F.MO. S.C.R.L.	9.057	905.700	0,09
COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE S.C.R.L.	13.659	1.365.887	0,14
COOPERATIVA PESCATORI LA BUSSOLA	1.768	176.837	0,02
CASA DEL PESCATORE SOOC. COOP. CATTOLICA	1.768	176.837	0,02
COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI SOC. COOP.	7.832	783.192	0,08
MARR S.P.A.	163.694	16.369.374	1,69
CIA ROMAGNA SERVIZI SRL	3.580	357.960	0,04
NEW FACTOR S.P.A.	817	81.699	0,01
CONFSERVIZI S.R.L.	760	76.011	0,01
NUOVA RIMINIMPRESA S.R.L.	2.054	205.444	0,02
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	407.784	40.778.421	4,21
BANCA MALATESTIANA	89.828	8.982.801	0,93
ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.	74.980	7.498.034	0,77
BPER BANCA SPA	198.554	19.855.403	2,05
CONSORZIO TARGET SOC. CONS. A R.L.	6.038	603.800	0,06
FORMULA SERVIZI S.C.R.L.	3.018	301.817	0,03
AIR COOP S.C.R.L.	3.018	301.817	0,03
GRUPPO C.S.A. S.P.A.	2.174	217.398	0,02
CCIAA DELLA ROMAGNA	1.553.219	155.321.913	16,02
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	39.715	3.971.526	0,41

Handwritten signature

RIMINI HOLDING S.P.A.	5.769.109	576.910.915	59,49
PROVINCIA DI RIMINI	257.894	25.789.444	2,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.074.529	107.452.882	11,08
TOTALE CAPITALE SOCIALE	9.696.861	969.686.115	100,00

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 29 aprile 2022, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024.

Componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Giovanni Indino – Presidente;
- Maria Gabriella Piccari – Vice Presidente;
- Lucia Serra.

4. ORGANO DI CONTROLLO — REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 21 aprile 2023 che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

Componenti del Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente;
- Dott. Andrea Piraccini – Membro Effettivo;
- Dott. Giuseppe Savioli – Membro Effettivo.

La Società ha affidato la revisione legale alla Società Rewind Srl nominata con delibera assembleare in data 21 aprile 2023 che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

5. IL RESPONSABILE O.D.V. (organo di vigilanza L. 231/2001)

La società ha implementato il modello organizzativo previsto dalla Legge 231/2001 e ha nominato un Organismo di Valutazione monocratico nella persona dell' Avv. Daniele Speranzini.

6. RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E RESPONSABILE TRASPARENZA

La società ha adottato il Programma Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

La Rag.ra Monica Ferrara, dipendente della Società, è Responsabile Prevenzione Corruzione nonché Responsabile Trasparenza.

7. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 prevede n. 7 contratti di lavoro subordinato.

8. INFORMATIVA AGGIUNTIVA RICHIESTA DAL COMUNE DI RIMINI ATTRAVERSO LA SOCIETÀ RIMINI HOLDING S.P.A.

8.1 Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico ex D.Lgs. 175/2016 – evidenze numeriche

L'art. 19, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", prevede che le amministrazioni pubbliche fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento di oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Il Comune di Rimini, con deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 26.7.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025, ha assegnato a Caar Spa i seguenti obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento:

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI "C.A.A.R. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE"

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti², alla "società a controllo pubblico" (come definita dalle disposizioni di legge vigenti³) "C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile" è assegnato, con decorrenza dal 2023 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento": per ciascun esercizio, a consuntivo l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"⁴ inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico, dei costi relativi ai c.d. "servizi comuni" così come definiti nel vigente "Regolamento di gestione interno per l'utilizzo degli spazi e dei servizi di uso comune", dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) sul "valore della produzione"⁵, non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, debitamente approvati⁶.

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2023) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

² Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 19.08.2016, n.175.

³ Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs. 19.08.2016, n.175.

⁴ Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - "composizione e schemi del bilancio d'esercizio").

⁵ Da considerarsi al netto dei proventi per rimborso dei costi per servizi comuni e delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

⁶ In sede di predisposizione del bilancio di previsione l'incidenza annua media aritmetica percentuale dovrà essere determinata con riferimento ad un bilancio preconsuntivo dell'esercizio in corso e agli ultimi due bilanci di esercizio precedenti debitamente approvati.

VERIFICA OBIETTIVO SPESE DI FUNZIONAMENTO	BILANCIO CONSUNTIVO 2020	BILANCIO CONSUNTIVO 2021	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	INCIDENZA MEDIA 2020/2021/2022	BILANCIO CONSUNTIVO 2023
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.369.772,00	2.559.693,00	2.489.446,00	2.472.970,33	2.522.150,00
COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	- 179.672,00	- 169.401,00	- 103.702,00	- 150.925,00	- 143.627,00
COSTI PER SERVIZI COMUNI	- 669.161,00	- 664.147,00	- 772.003,00	- 701.770,33	- 651.520,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 582.506,00	- 604.607,00	- 620.527,00	- 602.546,67	- 697.357,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	938.433,00	1.121.538,00	993.214,00	1.017.728,33	1.029.646,00
DI CUI COSTO DEL PERSONALE	382.926,00	547.144,00	361.834,00	430.634,67	378.426,00
DI CUI ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	555.507,00	574.394,00	631.380,00	587.093,67	651.220,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.570.867,00	2.791.374,00	2.783.413,00	2.715.218,00	2.869.431,00
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	- 195.274,00	- 193.140,00	- 186.662,00	- 191.692,00	- 186.662,00
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTO	2.375.593,00	2.598.234,00	2.596.751,00	2.523.526,00	2.682.769,00
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SU VALORE DELLA PRODUZIONE	39,50	43,17	38,25	40,33	38,38
	limite spese di funzionamento 2023 con % media TRIENNIO				1.081.950,42
	spese di funzionamento 2023 EFFETTIVE				1.029.646,00
	delta minori i spese funzionamento rispetto a obiettivo				- 52.304,42
	delta percentuale -				1,95

Dalla tabella si rileva che l'obiettivo risulta rispettato in quanto l'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione del 2023 non ha superato l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio per un valore percentuale del -1,95% pari ad un valore nominale di euro 52.304.

Prospetto di confronto tra conto economico preventivo 2023 e conto economico consuntivo 2023

Vedasi tabella riportata nella pagina seguente.

8)

10/10

CONTO ECONOMICO		CONGIUNTIVO 2022	PREVISTIVO 2023	VAR. CONS. 2023 VS PREV. 2022
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.391.240	2.391.900	-721.820
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Rimanenti di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi:				
- utili		122.499	9.800	112.699
- contributi in conto capitale				
- contributi in conto capitale (quote associate)		186.862	185.126	-6.477
		309.357	294.926	107.012
Totale valore della produzione		2.395.257	2.394.926	-24.608
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.835	0	1.835
7) Per servizi		1.176.236	1.362.810	-217.574
8) Per gestione di beni di terzi				
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi		263.204	264.800	-3.596
b) Oneri sociali		97.284	91.200	2.594
c) Trattamento di fine rapporto		17.528	25.100	-5.472
d) Trattamento di invecchiamento e simili				
e) Altri costi				
		378.016	379.900	-1.884
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Ammortamento delle immobiliz. materiali		6.814	1.300	1.814
b) Ammortamento delle immobiliz. immateriali		688.542	691.000	-4.457
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazioni dei crediti connessi nell'attività circolante e delle disponibilità liquide		0	10.000	-10.000
		695.356	710.300	-12.943
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.307	0	4.307
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		205.209	208.236	32.820
Totale costi della produzione		2.224.150	2.380.336	-156.286
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		347.283	202.102	145.089
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- altri				
16) Altri proventi finanziari:				
a) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- altri				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attività circolante				
d) da proventi diversi dai precedenti:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllati				
- altri		13.808		13.808
		13.808	0	13.808
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllati				
- altri		186.204	121.274	37.830
		186.204	121.274	37.830
17-16) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari		(172.396)	(119.274)	(24.122)
D) Rotture al valore di attività finanziaria				
18) Rotture:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attività circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attività circolante				
Totale rotture al valore di attività finanziaria		0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B-C-D)		174.887	82.828	720.888
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:				
a) Imposte correnti		56.439	33.000	23.439
b) Imposte differite				
c) Imposte anticipate				
d) Imposte relative ad esercizi precedenti				0
e) Imposte (oneri) da versare al regime di tassazione fiscale (trasparenza fiscale)				
		(56.439)	(33.000)	(23.439)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		118.448	49.828	87.044

8.2 Relazione sul raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding SpA per l'anno 2023

Il Comune di Rimini, ha assegnato a C.A.A.R. S.p.A. per l'esercizio 2023 una serie di obiettivi strategici e, in ordine al loro raggiungimento, si precisa quanto segue analiticamente per ciascun obiettivo ricevuto.

Vedasi tabella riportata nella pagina seguente.



Obiettivi strategici anno 2023							
A	B	C	D	E			
OBIETTIVI STRATEGICI	percentuale % (del singolo obiettivo su complessivi degli obiettivi assegnati)	BREVE RELAZIONE (raggiungimento al 30/09 e al 31/12)	% COSEGUIMENTO				percentuale di raggiungimento ponderata al 31/12/2023 (C x D)
			percentuale di raggiungimento al 30/09/2023	percentuale di raggiungimento ponderata al 30/09/2023 (C x E)	percentuale di raggiungimento al 31/12/2023	percentuale di raggiungimento ponderata al 31/12/2023 (C x D)	
1	Promozione sistematica delle potenzialità ricettive del centro, mediante locazione degli spazi ancora sfiti (anche attraverso adeguamenti delle strutture alle richieste del mercato immobiliare) mediante consultazione di tutte le agenzie immobiliari del territorio e del potenziamento stesso (tramite utilizzo della propria mailing list)	10%	Da spazi sconsacrati 2023 le sono ancora 25.000/2000, nel contempo nel primo mese dell'anno si sono rilevati due impatti (in seguito di regolare durata del contratto di locazione) per i quali erano prevedendo alla designazione con un bando di gara 8.000 euro di spesa, entro la fine del primo trimestre La Società si è accorta che si andava costantemente nella promozione della potenzialità ricettive del centro grazie alla creazione di una piattaforma di loro virtuale che consente di mettere gli spazi sfiti pubblicati sui canali social FACEBOOK e INSTAGRAM, e creare loro interesse nella gestione del mercato immobiliare. Sulla situazione e sui canali social la Società promuove spazi pubblicitari per favorire a dare risalto a nuove aziende e uno spazio tutto dedicato ad iniziative, eventi, business della zona, iniziative che rendono attive e dinamiche le zone. Alla data del 31.12.2023 non risulta ancora raggiunto la piena locazione del centro, nel Dicembre, infatti ancora 200 solamente univale "in ristorante" ed un locale alle stese pedoni. E' stata conclusa la realizzazione di un nuovo piazzale antistante il Padiglione 2 (dove a permesso la traversata di merci e mezzi di un'operazione logistica, già venduto di pertinenza del Padiglione 2, e su la nuova area è stata installata anche, La Pizzeria e la Osteria. Gli interventi hanno permesso alle principali firm nazionali ed internazionali di settore tra cui Paul Logistics, Breda, Giba Parma, M&P Rotori e Fiat Adaction Madrid al fine di promuovere la struttura e le attività degli spazi ricettivi).				0%
2	Realizzazione di parte (strutture) degli interventi previsti dal Piano strategico (raccomandato e investimenti) per rendere più strutture più adeguate alle richieste del mercato immobiliare, tutte associate alla copertura finanziaria degli interventi e l'impulso finanziario.	15%	La parte preponderante degli investimenti programmati, sottoposti dal fotovoltico sono in corso di progettazione, nulla vincente del punto di vista economico finanziario d'aggiornamento definitivo dei decreti ministeriali attuati dalla comunità energetica. Gli altri investimenti sono in corso di realizzazione. Il 25/01/2024 è stato pubblicato sul sito dell'Ambiente dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il decreto Mase n. 414 del 07/12/2023 che stabilisce la nascita e lo sviluppo della Comunità Energetica (irrevocabile e dall'autonomia diffusa in Italia. Come previsto dal provvedimento stesso devono successivamente essere approvate le regole operative del GSE che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Tali investimenti sono stati successivamente posticipati all'esercizio 2024. La società ha realizzato parte degli investimenti programmati sul patrimonio immobiliare ed impiantistico per circa Euro 0,44 mln.				20%
3	Elaborazione e studi di progetti per interventi rivolti nelle agenzie del PMR.	10%	La società è in attesa della definizione della graduatoria finale prevista sempre da parte del competente ministero e seguito di tutti i contributi di partecipazioni sociali (anche in corso) in relazione all'attività alle agevolazioni a sostegno degli investimenti per i mercati agroalimentari allungando nella logica agroalimentare, nell'ambito della Misura M0C1, Investimento 2.1. "Sviluppo logistico per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, florovivaio e vivaismo" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea. Inoltre la Società veniva ammessa alla graduatoria di priorità con l'istituzione dei progetti associati e la realizzazione delle opere previste. Nel mese di luglio 2023 l'azienda ha cominciato la compilazione della procedura di valutazione del progetto presentato dalla Società per l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili in relazione al posizionamento della Società in graduatoria.				2%
4	Elaborazione di progetti (anche con Rete di imprese "Ente Romagna Mercati") per lo sviluppo delle attività di esportazione orientata a favore degli operatori del mercato.	10%	E' in corso con la Rete di imprese "Ente Romagna Mercati", una attività finalizzata a rendere risorse pubbliche a sostegno dei progetti di logica sociale e internazionalizzazione commerciale delle imprese agroalimentari. Partecipazione alle attività di Rete Ente Romagna Mercati finalizzate alla predisposizione del Piano strategico biennale 2024/2026 ed alla relativa presentazione pubblica avvenuta in data 1 dicembre 2023 in occasione di un convegno presso l'Aula Magna della Regione Emilia Romagna dal titolo "Il ruolo strategico e sociale della Rete dei mercati dell'ortofrutta dell'Emilia Romagna al mondo". Partecipazione alla riunione istituzionale della Regione Emilia Romagna in Giappone in occasione del lancio della "ambasciata delle cucine del mondo". La attività programmate nel Piano biennale della Rete saranno essere interamente realizzate a seguito del sostegno concesso dalla Regione Emilia Romagna con l'emanazione della Legge Regionale n. 18 del 26.12.2023 che prevede all'art. 18 il sostegno ad azioni e progetti di promozione delle produzioni agroalimentari dell'Emilia Romagna e di solidarietà sociale attraverso un contributo di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2024-2025-2026, concesso alla Rete e ai Centri Agroalimentari e ai mercati all'ingrosso aderenti alla stessa.				30%
5	Proseguimento dell'attività di qualificazione del centro nell'ottica della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia da fotovoltaico. Gestione del patrimonio arboreo con implementazione di piante e arbusti.	20%	In merito all'attività di qualificazione da tutti i punti di vista si ricorda al punto 2 mentre relativamente alla gestione del patrimonio arboreo si è in corso un'indagine di mercato per la parte arborea e la sua implementazione sarà completata entro il 2023 nell'ambito del Perimetro di Cessione ritenuto per la realizzazione del Piano appoggio del fotovoltico 2 (di cui al punto 2). E' in fase di attuazione da parte delle autorità competenti la realizzazione di un'area destinata ad ospitare le celle fotovoltaiche ad appoggio dei clienti e della piattaforma di logistica sociale e senza per il riciclo degli installi ancora in buone condizioni, evitando così la produzione di rifiuti. Nel corso del 2023 la Società ha adottato la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione per l'illuminazione e lo spegnimento delle luci che consentirà di analizzare le aree più energivore del centro e conseguente possibilità di miglioramenti in termini di risparmio energetico. La sostituzione di nuove illuminazioni sarà realizzata nel primo semestre 2024.				42%
6	Lotta alle spreche nel sistema agroalimentare e sulla base, attraverso la realizzazione della c.d. Logistica Sociale volta a favorire la distribuzione gratuita ad est beneficio, di grandi quantità di frutta e verdura di prima scelta che l'Unione Europea acquista ai grandi produttori affinché la merce venga ridotta dal mercato e i prezzi siano contenuti.	20%	Con il 14/03/2023 la nostra Società ha la sua "Piattaforma Logistica Sociale", E' CAAR è ufficialmente riconosciuta come hub per la raccolta e la redistribuzione dei prodotti di prima scelta in eccedenza sul mercato, le esecuzioni ne profitano le iniziative più buone a disposizione gratuitamente sottoposti quantitativi di frutta e verdura freschi di prima qualità da utilizzare per le necessità delle persone più bisognose, in soli 4 mesi (17 mila) con cadenza settimanale sono stati distribuiti 170 tonnellate di prodotti ortofrutta e 7.522 persone in tutto il territorio. Al 31 dicembre 2023 nell'attività provinciale sono state distribuite 450 tonnellate di prodotti ortofrutta ad oltre 7.600 persone in stato di bisogno attraverso 43 ore di profitto del territorio.				100%
7	Ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata anche attraverso la riduzione dei rifiuti da smaltire e riciclaggio degli stessi.	10%	Le attività sono in fase di regolamentazione e definizione. Sono state prodotte le bozze per l'aggiornamento dell'attuale Regolamento di gestione inteso per l'utilizzo degli spazi e dei servizi di uso comune e del nuovo Regolamento attuativo eco-ambientale, documenti che saranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione e all'assemblea degli Operatori nel primo semestre 2024.				30%
TOTALE		100%					42%
							75%

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al paragrafo 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, Co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo. Dall'utilizzo degli strumenti utilizzati (indicatori) esposti nel paragrafo 2 del Programma sono emerse considerazioni che non rilevano situazioni allarmanti.

Pertanto in ordine alla Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art D. Lgs. 175/2016, non si segnalano situazioni di superamento dei parametri fisiologici di "normale" andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione ed al mantenimento della continuità aziendale si dà atto che il Bilancio di Previsione 2024 approvato dai Soci in data 7 dicembre 2023 prevede il conseguimento di un utile di esercizio e ricavi da locazione in linea con quelli dell'esercizio precedente, se non in moderata crescita, così come il regolare assolvimento degli investimenti programmati e degli impegni assunti.

Nonostante le incertezze determinate dai conflitti ancora in corso sui territori dell'Ucraina, della Palestina e delle restrizioni ai trasporti marittimi internazionali, circostanze che continueranno a caratterizzare volatilità ai prezzi delle materie prime, al tasso di inflazione e ai tassi di interesse nel corso dell'esercizio 2024, si rileva una stabilizzazione dei prezzi dei prodotti alimentari.

terie prime, al tasso di inflazione e ai tassi di interesse nel corso dell'esercizio 2024, si rileva una stabilizzazione dei prezzi dei prodotti alimentari.

Si ritiene pertanto che le attività della filiera alimentare e logistica continueranno ad operare regolarmente nell'ambito del territorio di riferimento della clientela del Centro Agroalimentare Riminese, costituito prevalentemente dal territorio provinciale di Rimini a forte vocazione turistica, e, conseguentemente, a mantenere con regolarità gli impegni economici assunti con la Società relativamente al pagamento dei canoni di locazione.

gni economici assunti con la Società relativamente al pagamento dei canoni di locazione.

10. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale,

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione,

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea."



In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al Co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Si ritiene necessario meglio definire la portata degli strumenti dell'art. 6 comma 3 del Tuspp. Va constatato che gli "strumenti" elencati nel comma terzo dell'art. 6, in realtà, si riferiscono più propriamente al sistema dei controlli interni che a quello dell'amministrazione in senso stretto. Occorre infatti evidenziare che la norma in questione permette alle società a controllo pubblico di istituire un ufficio di controllo interno; quest'ultimo – da un lato – deve cooperare con l'organo statutario di controllo, ossia con il collegio sindacale, rispondendo tempestivamente alle sue richieste, e – dall'altro lato – deve svolgere la verifica sulla regolarità e sull'efficienza della gestione, provvedendo alla redazione periodica di apposite relazioni indirizzate allo stesso collegio sindacale. L'istituzione dell'ufficio di controllo interno, tuttavia, non può determinare la riduzione delle funzioni del collegio sindacale, che, ai sensi dell'art. 2403 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'ufficio in questione, dunque, può fungere innanzitutto da supporto al collegio sindacale e – come si desume dal testo della disposizione in commento – deve concentrarsi sulla verifica della regolarità e dell'efficienza della gestione. Alla luce del testo e della ratio della lettera b) del comma 3 dell'art. 6 del Tuspp, emerge che le funzioni dell'ufficio di controllo hanno innanzitutto carattere ausiliario e di sostegno di quelle attribuite al collegio sindacale. Tale strumentalità investe l'insieme delle competenze demandate all'organo statutario di controllo, tanto che l'ufficio in questione ne diviene un preminente interlocutore. La necessità di una competenza propria dell'ufficio summenzionato può ricavarsi dalla medesima lett. b), ove è testualmente stabilito che esso "trasmette all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione". Da tale espressione si evince che la competenza dell'ufficio dovrebbe essere caratterizzata primariamente dall'obbligatoria redazione di relazioni per il collegio sindacale con riferimento principale alla regolarità e all'efficienza della gestione, che afferiscono ai principi di corretta amministrazione. Il controllo esercitato dall'ufficio, dovrebbe concentrarsi anche sull'efficienza, menzionata nella lettera b), che va però intesa in senso ampio, così da includere efficacia ed economicità; si tratterebbe dunque del controllo di gestione, che – appunto – mira ad accertare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità al fine di ottimizzare – anche mediante tempestivi interventi di correzione – il rapporto tra costi e risultati. In breve, l'art. 6 costituisce il fondamento normativo della legittimità dell'audit interno, che ha lo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia della gestione, la coerenza dei processi decisionali con gli obiettivi strategici, l'osservanza della legge e delle norme statutarie. L'ufficio deve perciò disporre di poteri di verifica sia mediante controlli diretti presso le unità operative sia mediante l'analisi di dati e informazioni provenienti dalle stesse unità in modo costante.

Tali verifiche devono tuttavia inserirsi in un piano coordinato dei controlli, che investirebbero anche il reale rispetto delle disposizioni interne concernenti i processi produttivi e decisionali.

L'esito di tale attività è rappresentato dalle relazioni trasmesse al collegio sindacale.

L'adozione di un ufficio per il controllo interno, secondo quanto desumibile dalle prime interpretazioni sopra riportate, è funzionale alle dimensioni dell'attività sociale e deve essere adeguatamente proporzionato alle relative esigenze informative.

Per Caar, l'attività è caratterizzata dalle concessioni in affitto di alcuni padiglioni esterni alla struttura centrale, quest'ultima dedicata a mettere a disposizione spazi e strutture attrezzate a chi vuole impiantare la propria attività di imprese. Nella struttura centrale viene svolta il mercato pubblico all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, un padiglione è dedicato al commercio di prodotti ittici e alla logistica, ed un padiglione per le forniture alberghiere (Cash & Carry e piattaforma logistica), un Centro direzionale servizi. Per lo svolgimento di tali attività l'organigramma prevede sette unità di lavoratori dipendenti.

Le informazioni gestionali sono gestite dal Direttore Generale che assolve le funzioni su indicate.
La costituzione di un ufficio di controllo separato ed autonomo dagli uffici amministrativi e dalla direzione generale appare sovrabbondante e dai costi di funzionamento non facilmente giustificabili, nella considerazione che come verrà infra indicato, la società dispone anche di altri organi di controllo quali RPCT e ODV.

Tutela della concorrenza e sistemi di controllo:

nel dettaglio, come si è sopra accennato, la lettera a) del comma 3 dell'art. 6 prevede l'integrazione degli strumenti di governo societario con regolamenti interni volti a garantire la conformità delle attività alle norme sulla concorrenza. Ciò evoca l'adozione dei cosiddetti programmi di antitrust compliance, che promuovono e rafforzano il rispetto della citata normativa da parte della società. A tal riguardo si vedano le azioni compiute riportate nel prospetto che segue.

Si precisa che con delibera dell'assemblea dei soci del 22/06/2021 è stata definita la qualificazione della società ai fine delle seguenti disposizioni di legge:

Legge n. 190 del 6/11/2012, c.d. Legge Anticorruzione

D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. Decreto Trasparenza

D.lgs. n. 39 del 8/04/2013 c.d. Decreto inconfiribilità e incompatibilità

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 c.d. Codice dei Contratti Pubblici

D.lgs. n. 175 del 19/08/2016 c.d. Testo unico delle Società Pubbliche

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato <i>Governance della azienda alla normativa delle società a controllo pubblico</i> - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori; - regolamento acquisti in economia (allegato al regolamento di cui al precedente); - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale <i>Governance per la tutela della riservatezza</i> - regolamento mercato litico; - regolamento mercato orto frutticolo	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		si veda sopra
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato (- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012,	

Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha adottato programmi di responsabilità sociale	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
-------------------------	-------------------------------------	--	--

Rimini, lì 28 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Taddei
G.A.A.R. S.p.A.
 Via Emilia Vecchia, 75
 47823 R (M) NI
 Tel. 0541/682131 Fax 0541/682137
 Partita I.V.A. 02 029 410 405

Il sottoscritto Rag. Paolo Damiani, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 348/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
 Bollo virtuale RN: Aut. Dir. Reg. Emilia Romagna n. 2016/70586 del 14.12.2016